

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2539/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3942/92 che fissa un metodo di riferimento per la determinazione del sitosterolo e dello stigmasterolo nel burroil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 3942/92 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce, all'articolo 1, che si applica il metodo d'analisi di riferimento di cui all'allegato quando deve essere determinato il tenore di stigmasterolo e di beta-sitosterolo contenuti nel burroil;

considerando che non deve essere escluso l'uso di metodi correnti, per cui il testo dell'articolo 1 dello stesso regolamento deve essere modificato in modo da evitare eventuali equivoci;

considerando che questa modifica non muta la sostanza del regolamento, ma serve solo a chiarirlo, per cui deve avere effetto retroattivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo del primo paragrafo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3942/92 è sostituito dal testo seguente:

« Il metodo d'analisi di riferimento per determinare il tenore di stigmasterolo nel burroil a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/85, dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 570/88 o dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 429/90 nonché il tenore di beta-sitosterolo nel burroil a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 570/88 è specificato nell'allegato. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.  
 (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.  
 (3) GU n. L 399 del 31. 12. 1992, pag. 29.